

# COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N° 25

Adunanza del 19-12-2025

Codice Ente: 10790 7 Salvirola

Codice Materia:

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**OGGETTO: Conferma addizionale comunale IRPEF anno 2026.**

L'anno duemilaventicinque, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00 in presenza.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti - Assenti
1) Nicola Marani	Presente
2) RICCARDO COTI ZELATI	Presente
3) ENRICO MARTINENGHI	Presente
4) CRISTIAN MACCAGNOLA	Presente
5) SAMUELE DIGIGLIO	Presente
6) VALERY VAILATI	Assente
7) ALBERTO BISSOLOTTI	Assente
8) MARIKA PARMIGIANI	Assente
9) ROBERTO MAGRI	Assente
10) PAOLO CANTONI	Presente
11) STEFANO IOVINE	Presente
TOTALE	Presenti 7 Assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Nicola Marani**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- L'art. 172 del D.Lgs. N. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- La Legge N. 145 del 30 dicembre 2018 "Legge di Bilancio 2019";
- L'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il Decreto legislativo 28 settembre 1998, N. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTI** in particolare i commi 3 e 3-bis, art. 1, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, N. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*

**ATTESO** che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge N. 93/2008 (convertito in Legge N. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della Legge N. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, N. 138 (convertito in Legge N. 148/2011);

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto-legge 13 agosto 2011, N. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, N. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, il quale ha dato la possibilità, a decorrere dal 2012, di introdurre nuove aliquote per l'addizionale comunale all'Irpef;

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

**DATO ATTO** che questo Comune per l'esercizio 2025 ha applicato un'aliquota dell'addizionale IRPEF pari allo 0,60%, come da delibera di Consiglio 28 del 16.12.2024;

**RITENUTO** necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026/2028, confermare l'attuale misura dell'addizionale IRPEF;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, N. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, N. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, N. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Nicola Marani;

Dopo ampia discussione, con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, e n. 0 astenuti, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

### **DELIBERA**

- 1) Di confermare, per le motivazioni in premessa citate, per l'esercizio 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura unica dello 0,6%, stimando un gettito complessivo di euro 115.000,00;
- 2) Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti e le

pubblicazioni e trasmissioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) Di dare seguito agli adempimenti previsti in tema di trasparenza dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i;

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere, con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.**

**Il Presidente**  
**F.to Nicola Marani**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dr. Matteo Malvicini**

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### **A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.salviola.cr.it](http://www.comune.salviola.cr.it)) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

**Il Funzionario incaricato**  
**F.to Dr.ssa Francesca Compiani**

**Salviola, 20.12.2025**

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Funzionario incaricato**  
**F.to Dr.ssa Francesca Compiani**

**Salviola, lì 20.12.2025**

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ** (art.134 D.Lgs.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Lì 20.12.2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to MATTEO MALVICINI**

---